

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Tra il **Comune di Albano di Lucania** (di seguito Comune) in persona del Responsabile dell'Area Nr.1 Amministrativa Finanziaria, Dott. Salvatore Rago, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Albano di Lucania, alla Via Provinciale n. 53, a quanto facoltizzato in forza di decreto sindacale n. 3 del 07.06.2024;

E

I'Avv. Avv. Rosa Santoro (C.F. SNTRSO90L66F839U – P.IVA 09957971212), del foro di Napoli, con studio in Via Pietrarsa, 41 80055 Portici (NA), pec: rosa.santoro@avvocatinapoli.legalmail.it,

Premesso che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 09.05.2019 dal Sig. "OMISSIS" – C.F. "OMISSIS"), rappresentato e difeso dagli Avv.ti DOMENICO STIGLIANI e ROCCO STIGLIANI, nei confronti del Comune di Albano di Lucania – C.F. 80004180768, in persona del Sindaco p.t., veniva adito il Tribunale di Potenza deducendo che:

- in data 03.06.1982 suo padre, "OMISSIS", aveva presentato richiesta di rilascio del contributo per la ricostruzione ex L. n. 219/1981 (dopo gli eventi sismici del 1980-1981) per eseguire alcuni lavori presso la sua abitazione (sita nel Comune di Albano alla C.da Rifoggio, al fg. 18, p.la 13), con richiesta poi riscontrata dal predetto Comune agli eredi (atteso l'intervenuto decesso, nelle more – 05.11.1983 – del "OMISSIS"), fra cui l'odiemo ricorrente che, dalla morte del de cuius e di concerto con gli altri eredi, occupava tale abitazione (in seguito poi anche formalmente acquisita);
- i lavori venivano quindi regolarmente effettuati e contabilizzati;
- in data 19.06.2001 il ricorrente ("OMISSIS"), sempre in relazione a tale abitazione, aveva chiesto al Comune rilascio di altro contributo per la ricostruzione (ai sensi, in tal caso, della L.n. 226/1999);
- in data 16.07.2018, dopo notevoli ritardi, il Comune di Albano gli aveva infine riconosciuto il buono contributo ex L.n. 226/1999;
- tale contributo, pur accettato (con riserva) da parte del ricorrente onde evitare l'integrale perdita, risultava tuttavia meritevole di rettifica sotto diversi profili e in particolare per l'indebito scorporo del buono contributo già concesso al de cuius, peraltro maggiorato con interessi legali;
- pur a fronte delle interlocuzioni con gli Enti competenti, fra cui la Regione – che ne aveva accolto le ragioni – alcuna azione era stata intrapresa dal Comune;

Visto il provvedimento adottato dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, di cui all'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. – R.G. 1234/2019 e Repert. n. 809/2022 del 18.05.2022, mediante la quale si procedeva a:

- dichiarare la contumacia in questo giudizio del Comune di Albano di Lucania, in persona del Sindaco p.t.;
- accogliere, per quanto di ragione, la domanda avanzata dal ricorrente e per l'effetto si accertava che l'ammontare del buono contributo dovuto dal Comune di Albano di Lucania in favore del ricorrente "OMISSIS" per l'immobile oggetto di causa e meglio descritto in atti è pari a € 109.054,52;
- condannare il Comune di Albano di Lucania, in persona del suo Sindaco p.t., a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, spese complessivamente liquidate in € 4.015,00, oltre R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. del Comune di Albano di Lucania;

Visto l'ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA notificato a mezzo PEC in data 23.05.2024 e regolarmente acquisito al protocollo dell'Ente, mediante il quale si chiedeva al Comune di Albano di Lucania di:

- predisporre, al fine di poterne estrarre copia conforme (entro 7 gg. dalla presente), della documentazione tecnica e contabile afferente alle attività eseguite in favore del ricorrente, dalla data di notifica della sentenza alla data odierna;
- comunicare se sono stati concessi contributi L.226/2019 ad altri aventi diritto (posizionati in graduatoria dopo il ricorrente), distogliendo eventuali somme spettanti al ricorrente, dalla data di presentazione del ricorso ex art.702 bis a cui è seguita la sentenza del 17 maggio 2022 n.R.G.1234/2019, riportandone le ragioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30.07.2024 ad oggetto “*DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI € 4.801,95. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. 267/2000*”, mediante la quale si procedeva al riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 4.801,95;

Dato atto che:

- con determinazione n. 100 in data 11.09.2024 ad oggetto “*LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE AL SIG. “OMISSIS” A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO*”, si provvedeva ad impegnare e liquidare le spese di lite quantificate in € 4.015,00 oltre R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A come per legge, per un importo complessivo di euro 4.801,95;
- con determinazione n. 30 in data 30.06.2024 ad oggetto “*EVENTO SISMICO 5 MAGGIO 1990 1991- LEGGE N. 226/1999 L.R. N. 50/2000-REGOLAMENTO D.G.R. N. 923 DEL 30/04/2001- LAVORI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE FABBRICATO IN C.DA SAN LORENZO-RIDETERMINAZIONE BUONO CONTRIBUTO CONCESSO DI €. 89.295,40 A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI POTENZA DI ACCOGLIMENTO TOTALE DEL 18/05/2022 R.G.N.1234/2019 REP. N. 809/2022 A FAVORE DEL BENEFICIARIO “OMISSIS”*”, si stabiliva quanto segue:
 - di rideterminare in Euro 109.054,52 il Buono Contributo già approvato di €.89.295,40 con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del 19/11/2019 a favore del sig. “Omissis” nato ad Albano di Lucania il “Omissis” per i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato in c/da S. Lorenzo Foglio 18, Particella 150 ex Particella 13 danneggiato dagli eventi sismici del 05/05/1990 e 25/05/1991;
 - di emettere il buono contributo aggiornato per €. 109.054,52 in sostituzione del Buono Contributo rilasciato di €. 89.295,40; 2019 a favore del sig. “Omissis” nato ad Albano di Lucania il “Omissis” per i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato in c/da S. Lorenzo Foglio 18, Particella 150 ex Particella 13 danneggiato dagli eventi sismici del 05/05/1990 e 25/05/1991;
 - di notificare il Buono Contributo Aggiornato di complessivi €. 109.054,52 al sig. “Omissis” nato ad Albano di Lucania il “Omissis”;
 - di dare atto che € 19.759,12 così come disposto dal Giudice con sentenza esecutiva sono state detratti dal Buono Contributo della Signora “Omissis” giusta determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr. 31/130 del 29/08/2022;
 - di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio Segreteria/Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza e per la previsione nel Bilancio per l’Esercizio Finanziario triennio 2024/2026 dell’importo del buono integrativo;
 - di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs.267 del 18/08/2000;
- con determinazione n. 114 in data 09.10.2024 ad oggetto “*Evento Sismico 5 Maggio 1990 1991- Legge N. 226/1999 L.R. N. 50/2000-Regolamento D.G.R. N. 923 del 30/04/2001- Lavori di demolizone/ricostruzione fabbricato in C.da San Lorenzo- Liquidazione del contributo come da Decreto ingiuntivo n. 358/2024 del 29/08/2024 RG n. 3059/2024 in favore del beneficiario buono contributo sig. “Omissis”*”, si procedeva a:
 - liquidare in favore del beneficiario del buono contributo, signor “Omissis”, nato ad Albano di Lucania il “Omissis” per i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato in c/da S. Lorenzo Foglio 18, Particella 150 ex Particella 13 danneggiato dagli eventi

- sismici del 05/05/1990 e 25/05/1991 come disposto dal Giudice la somma complessiva di €. 54.572,94 e sino alla concorrenza del contributo concesso di €. 109.054,52;
- imputare la spesa alla voce 8630, capitolo 3310, articolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – gestione residui;
 - ordinare e pagare la somma di €. 54.572,94;

Atteso che:

- con ricorso del 12.08.2024, il Sig. “Omissis”, adiva il Tribunale di Potenza al fine di ottenere, per le dedotte causali, ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, nei confronti del Comune di Albano di Lucania per la somma di €. 109.054,52, oltre alle spese e competenze del giudizio monitorio;
- il Tribunale di Potenza, in accoglimento della domanda, emetteva, per le causali di cui al ricorso del 12.08.2024, decreto ingiuntivo n. 358/2024 del 29.08.2024;

Preso atto quindi del Decreto ingiuntivo n. 358/2024 del 29.08.2024 – RG n. 3059/2024 – con la quale il Tribunale di Potenza ingiungeva al Comune di Albano di Lucania di pagare alla parte ricorrente “OMISSIS” il titolo di cui al ricorso che precede, e segnatamente per il credito accertato con ordinanza emessa dal tribunale di Potenza il 18.05.2022, la somma di € 109.054, 52, come domandato, nonchè spese del procedimento, liquidate in € 406,50 per spese ed € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 13.09.2024 ad oggetto “*CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVV. ROSA SANTORO AL FINE DI COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO CONTRADDISTINTO DAL NUMERO DI R.G. 3059/2024, INCARDINATO PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA*”, mediante la quale si stabiliva di:

- conferire incarico legale all’Avv. Santoro Rosa del Foro di Napoli, con studio in Via Pietrarasa, 41 80055 Portici (NA), PEC: rosa.santoro@avvocatinapoli.legalmail, al fine di costituirsi nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 3059/2024, incardinato presso il Tribunale di Potenza- Sezione civile dal sig. “OMISSIS”;
- dare atto che il Sindaco pro-tempore avrebbe provveduto al conferimento e sottoscrizione del mandato alle liti, in quanto legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- demandare al Responsabile del Servizio interessato l’assunzione degli adempimenti preordinati all’esecuzione del deliberato, anche in relazione all’impegno di spesa da corrispondere al professionista incaricato con importo concordato sulla base dei minimi tariffari, oltre accessori;

Preso atto:

- dell’autorizzazione del Sindaco pro tempore a proporre opposizione al Decreto ingiuntivo in parola;
- della procura speciale alle liti;

Atteso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 06.12.2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 15.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico legale all’ Avv. Rosa Santoro (C.F. SNTRSO90L66F839U – P.IVA 09957971212), del foro di Napoli, con studio in Via Pietrarsa, 41 80055 Portici (NA), pec: rosa.santoro@avvocatinapoli.legalmail.it, per la risoluzione della controversia afferente al giudizio contraddistinto dal numero di R.G. 3059/2024, incardinato presso il Tribunale di Potenza e successivo Decreto ingiuntivo n. 358/2024 del 29/08/2024, secondo

le direttive impartite dalla deliberazione della Giunta comunale n. 45 in data 13.09.2024.

1. L'Avv. si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l'esecuzione della prestazione a regola d'arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, nonché di quanto prescritto dai provvedimenti amministrativi richiamati in premessa.
2. Il professionista si impegna a percepire, in relazione all'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione un importo determinato sulla base dei minimi tariffari, oltre accessori, come di seguito esplicitato:
 - Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00;
 - Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00;
 - Compenso tabellare: € 2.090,00;
 - Spese generali (15% sul compenso totale): € 313,50;
 - Cassa Avvocati (4%): € 96,14;
 - Totale: € 2.499,64;
3. L'Avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali, ponendosi le altre prestazioni per eventuali atti specifici a carico del Comune di Albano di Lucania.
4. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'Avvocato assicura la propria presenza presso gli Uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
5. L'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuta attività espletata, prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune e, al fine di mantenere il controllo della spesa, si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.
6. All'Avvocato individuato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.
7. Il Comune ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico all'Avvocato nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
8. L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili richiesti dal professionista individuato.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli Avvocati.

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 101/2018, informa l'Avvocato che ne prende atto e presta il relativo consenso e che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Albano di Lucania lì,

PER IL COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA

IL PROFESSIONISTA

Dott. Salvatore Rago

Avv. Rosa Santoro

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt, 1341 e 1342 e seguenti c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub. 2, 3 e 5.

PER IL COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA

IL PROFESSIONISTA

Dott. Salvatore Rago

Avv. Rosa Santoro